

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
AFFARI GENERALI

COPIA

**** DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 2012 ****

n. 39 del 4 ottobre 2012

Oggetto

**MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C N. 25 DEL 20.06.2012
AVENTE AD OGGETTO" DETERMINAZIONE TARIFFE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

L'anno duemiladodici il giorno 4 ottobre 2012, alle ore 14,00 nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, sita in via G.Lorca, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sottosegnati assessori:

n	Cognome e nome	Presente	Assente
1	AVV. ANTONIO TINTO	P	
2	IOVINELLI AMEDEO	P	
3	SERRA GENNARO	P	
4	AVERSANO GIOVANNI	P	
5	PASCALE FRANCESCO	P	

Presiede : **AVV. ANTONIO TINTO**

Redige il verbale : **DOTT. DI DOMENICO GIOVANNI - SEGRETARIO GENERALE**

il Sindaco - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il responsabile del servizio proponente ha espresso il parere di **regolarità tecnico amministrativa** che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, si esprime **parere : FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio: fto **ANIELLO MARSILIO**

Che il dirigente responsabile del servizio finanziario ha espresso il parere di **regolarità contabile**, che di seguito integralmente si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art.49 T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 si esprime **parere : FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario: fto **ANIELLO MARSILIO**

Oggetto

DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ESC. 2012 – MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 20.06.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto e richiamato la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 20.06.2012;

Ritenuto di dover procedere alla modifica ed alla integrazione delle tariffe delle imposte sulla pubblicità e pubbliche affissioni, alla luce delle deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 e 19 avente ad oggetto “Dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Succivo ai sensi dell’art. 244 e seguenti del dlgs 267/2000”

PREMESSO che

- il Capo I del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 3, comma 5, dello stesso D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come modificato dall'art. 10, comma 1, della Legge 23 dicembre 2001 n. 448, testualmente recita:
5. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 ° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.
- l'art. 17, comma I-bis, del citato D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. e), della Legge 23 dicembre 2001 n. 448, così dispone:
I-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente.
- l'art. 2-bis del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75, reca ulteriori precisazioni in ordine alla esenzione dell'imposta per le insegne di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
- l'art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 così dispone:
10. Le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 ° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 ° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
- Part. 1 del D. P.C.M. del 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria, di cui all'art. 12 del richiamato D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:
1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. I-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, così dispone:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione omissis.....
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;
- l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone:
omissis.....

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

omissis

DATO ATTO, altresì, che l'Ente

non si è avvalso della facoltà di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta anche per le insegne di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati;

RITENUTO di dover determinare e rapportare le tariffe nella misura massima consentita (art. 251 del t.u. 267/2000 al fine di assicurare:

- il finanziamento dei programmi e dei progetti specificati nella relazione previsionale e programmatica, da approvare congiuntamente al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario **2012**
- il mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività;
- il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio;

Udita la relazione del Responsabile del Servizio Fiscalità locale, quale sua parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta un gettito complessivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritto sulle pubbliche affissioni ;

UDITA la relazione dell'Assessore al bilancio;

VISTI:

- il D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- Legge 16 maggio 1999 n. 133;
- la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- il D.P.C.M. del 16 febbraio 2001;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- la Legge 27 dicembre 2002 n. 289;
- le Circolari del Ministero delle Finanze n. 160/E dei 29 novembre 1999 e 13/E dei 19 gennaio 2000;
- il vigente Regolamento in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. DI RIDETERMINARE, con decorrenza 1° gennaio **2012** le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del

diritto sulle pubbliche affissioni, da applicarsi sulle misure massime stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alla luce della dichiarazione di dissesto finanziario di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 e 19/2012 di cui all'art. 251 del dlgs 267/2000;

2. DI DARE ATTO che, a seguito dell'applicazione della presente deliberazione, le nuove tariffe ed i nuovi diritti sono così rideterminati:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

DESCRIZIONE		Tariffa 2012
PUBBLICITÀ ORDINARIA		19,37
• Superfici superiori al mq		
PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA		
• Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg		
• Superfici superiori al mq		111,55
• Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg		
• Superfici superiori al mq		37,18
• Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie		
• Superfici superiori al mq		
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON INSEGNE, PANNELLI E SIMILI		37,18
• Superfici superiori al mq		
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON DIAPOSITIVE E PROIEZIONI		61,98
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEROMOBILI		3,87
• Superfici superiori al mq		92,96
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI O ALTRO		
MATERIALE PUBBLICITARIO		3,87
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON APPARECCHI AMPLIFICATORI ESIMILI		11,63

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

DESCRIZIONE		TARIFFA 2012
DIRITTO PER I PRIMI 10 GIORNI		
• Superfici fino a 1 mq		0,51 x ogni manifesto
DIRITTO PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE		
• Superfici superiori a 1 mq		
DIRITTO PER AFFISSIONI D'URGENZA		€ 0,25 x ogni manifesto

3. **DI STABILIRE**, con successivo atto, le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta e dei diritti di cui sopra;
4. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività, così come prescritto dall'art. 35, comma 2, del D.Lg"s. 15 novembre 1993 n. 507;
5. **DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio **finanziario 2012** , così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
6. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

n. 39 del 4 ottobre 2012

Letto e sottoscritto

Il Sindaco / Il Presidente

fto AVV. ANTONIO TINTO



Il Segretario Generale

fto DOTT. DI DOMENICO GIOVANNI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del sito web dell'ente "<http://www.comune.succivo.ce.it>" in data 10 ottobre 2012 e resterà affissa fino al 25 ottobre 2012 per n. 15 giorni consecutivi

E' stata comunicata in pari data 10 ottobre 2012 ai sigg. capigruppo consiliari con protocollo ()

Il Responsabile del Servizio

fto Aniello Marsilio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione dal 10 ottobre 2012, se non dichiarata immediatamente esecutiva, diverrà esecutiva il : 20 ottobre 2012

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva il giorno : 4 ottobre 2012

Il Responsabile del Servizio

fto Aniello Marsilio

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.
Viene rilasciata copia per uso

() amministrativo

() consigliere Comunale ed è limitata all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 ed è esente dai diritti di segreteria

() altro

Succivo li :

il responsabile del servizio
Aniello Marsilio

